

# **Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano**

## **Terziario Distribuzione Servizi**

Addì, 15 maggio 2025

tra

l'Unione commercio turismo servizi Alto Adige con sede in Bolzano, rappresentata dal Presidente pro-tempore Philipp Moser e dal Vice Presidente Sandro Pellegrini, assistito dalla Direttrice, Sabine Mayr, dalla Capoparea Affari legali e relazioni sindacali, Jasmin Lumetta

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

Asgb Commercio: rappresentata da Alex Piras;

Fisascat Sgb/Cisl: rappresentata da Hansjörg Adami e Ahmet Mulaj;

Uiltucs Uil/Sgk: rappresentata da Stefano Picchetti e Elisa Lascialfari;

Visti

- Il Testo Unico del CCNL TDS del 30 luglio 2019 e l'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2024, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil;
- l'Accordo integrativo territoriale del Terziario distribuzione servizi stipulato in data 26 settembre 2016;
- l'accordo territoriale sull'apprendistato del 22 febbraio 2017;
- Il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015;

si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale:

### **Premessa**

Il presente Contratto integrativo provinciale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge e di contratto, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie specificate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi ed il relativo personale dipendente.

Restano escluse, in virtù del Protocollo d'Intesa tra Governo e Parti Sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, dall'applicazione di articoli o parti di articolo espressamente indicati, le aziende in cui vi è contrattazione aziendale.

Le Parti nel dichiarare comune l'intendimento di conseguire lo sviluppo economico del settore, si impegnano a realizzare i progetti necessari per il raggiungimento di tale finalità.

Conseguentemente, le Parti concordano:

- sulla promozione di politiche mirate per incrementare l'occupazione del settore;
- sul valorizzare l'utilizzo dei contratti di lavoro part-time al fine di migliorare la coniugazione vita-lavoro;
- di investire sulla formazione permanente degli addetti/delle addette;
- che il presente contratto integrativo vuole porsi come strumento di welfare innovativo nel riconoscimento dei diritti civili dei propri lavoratori/delle lavoratrici, nelle famiglie o nelle coppie di fatto come previsto dalle norme vigenti;
- di favorire, affinché, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, o del presente contratto, e/o di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione dello stesso, si proceda al tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al CCNL TDS in vigore;

## TITOLO I

### PARTE GENERALE

#### **Art. 1 - Sfera d'applicazione**

Il presente Accordo Integrativo Territoriale si applica a tutte le aziende che rispettano integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sia per la parte economica/normativa sia per la parte obbligatoria.

#### **Art. 2 - Relazioni sindacali**

A seguito di una attenta valutazione dei problemi del terziario, le parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete. Si conviene di sviluppare periodici incontri, almeno semestrali, su temi centrali quali:

- andamento economico del settore,
- mercato del lavoro,
- orari commerciali,
- intese utili da sottoporre alle amministrazioni e quant'altro sia materia inerente alla contrattazione di secondo livello.

Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti.

Le parti convengono che l'osservanza delle norme contenute nel presente accordo, nonché quelle dello statuto e del regolamento dell'Ente Bilaterale è dovuta da parte di tutte le aziende che applicano il CCNL TDS attualmente in vigore.

#### **Art. 3 - Orari commerciali**

Le Parti prendono atto della liberalizzazione voluta dal governo Monti, anche su sette giorni, senza chiusura infrasettimanale obbligatoria e, nel ribadire la loro contrarietà alle aperture domenicali e festive, ritengono necessario il massimo impegno a tutela dell'orario di lavoro e dei riposi contrattuali e di legge degli occupati del settore.

#### **Art. 4 - Banca delle ore**

A gennaio 2017 è stata introdotta la banca delle ore, in cui confluiscono le ore di lavoro straordinario e in caso di un rapporto a tempo parziale le ore supplementari. La contabilizzazione avviene in base al rapporto 1: 1, cioè senza alcuna maggiorazione.

Qualora le ore straordinarie siano state lavorate in giornata festiva il rapporto sarà di 1:1,4. Per le ore straordinarie lavorate in giornata festiva in esecuzione di un contratto a termine per ragioni di stagionalità ai sensi dell'art. 20 del presente accordo, e nei comuni turistici di cui al protocollo aggiuntivo firmato tra le Parti nel 2019, il rapporto sarà di 1:1,3.

Le ore eventualmente lavorate nella giornata dell'8 dicembre non possono entrare nella banca delle ore. Sono escluse, altresì, le ore lavorate la domenica o durante la giornata normale di riposo, in quanto la normativa prevede l'obbligo del recupero del riposo entro 14 giorni.

L'adozione dell'istituto della banca delle ore è effettuata dal datore di lavoro. Il lavoratore/la lavoratrice comunica la sua eventuale adesione volontaria per iscritto al proprio datore di lavoro entro il 31.12. dell'anno precedente. In mancanza di recesso esplicito, sempre entro il 31. 12., l'adesione si intende automaticamente rinnovata. Il godimento delle ore confluite nella banca delle ore, su richiesta esplicita del lavoratore/della lavoratrice, così come già previsto dal CCNL per i permessi, dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore residue della banca delle ore non godute entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di maturazione, saranno retribuite con la retribuzione di giugno con la maggiorazione prevista per gli straordinari e il lavoro supplementare.

Il saldo parziale del mese e il saldo progressivo della banca ore verrà esposto mensilmente in busta paga per opportuna conoscenza dei lavoratori/delle lavoratrici.

#### **Art. 5 - Elemento provinciale**

L'elemento provinciale viene aumentato da € 8,00 ad € 75,00. L'aumento avviene in 2 tranches, così suddivise:

1. da € 8,00 ad € 45,00 a partire dal 01/06/2025;
2. da € 45,00 ad € 75,00 a partire dal 01/11/2026.

L'aumento dell'elemento provinciale è inteso come assorbibile dalle somme riconosciute esplicitamente a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

#### **Art. 6 - Lavoro domenicale**

Le eventuali prestazioni lavorative svolte in aperture domenicali, saranno retribuite con le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria, così come determinate dall'art. 149 del CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi, della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 dello stesso CCNL TDS Testo Unico e successivi rinnovi:

1. maggiorazione del 40%:  
Per tutte le ipotesi al di fuori di quelle previste al successivo punto 2. Resta in ogni caso inteso che la prestazione lavorativa dovrà essere recuperata entro il termine di legge.
2. maggiorazione del 30%:
  - a) per i lavoratori/le lavoratrici, per i/le quali la prestazione nella giornata domenicale rientra nel normale orario settimanale di lavoro, essendo il riposo settimanale fissato nel contratto individuale in altra giornata; in tal caso dovrà essere indicata nel contratto individuale una precisa giornata infrasettimanale;
  - b) nei comuni a prevalente vocazione turistica di cui all'art. 20 e al protocollo aggiuntivo del 2019;
  - c) in tutti gli altri comuni, con esclusivo riferimento ai contratti a termine in cui ricorrano le motivazioni di cui all'art. 20 e al protocollo aggiuntivo del 2019.

La maggiorazione è del 30 %, anche per la prestazione lavorativa eventualmente svolta nella giornata di riposo settimanale diversa dalla domenica, stabilita nel contratto individuale. Anche per quest'ultima sarà comunque garantito il recupero compensativo nei termini di legge.

Per le ore di lavoro prestate in tali giornate, la maggiorazione del 30% si intende calcolata sulla quota oraria così come determinata dall'art. 149 del CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi, della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 dello stesso CCNL TDS Testo Unico e successivi rinnovi, già maggiorata dell'8%.

#### **Art. 6 bis - Lavoro nel periodo natalizio**

Le ore di lavoro prestate nella giornata di riposo settimanale della Domenica d'oro (Domenica antecedente il 25 dicembre), della Domenica d'argento (la domenica precedente quella "d'oro") e nella giornata dell'8 dicembre dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 95% sulla quota oraria, così come determinata dall'art. 149 del CCNL TDS 30 luglio 2019 e successivi rinnovi, della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 dello stesso CCNL Testo Unico del 2019 e successivi rinnovi, in aggiunta, limitatamente alle due domeniche, danno diritto al godimento del riposo compensativo, ai sensi delle norme di legge vigenti.

Detta maggiorazione, in caso di prestazione lavorativa, deve essere corrisposta nella misura del 95% anche ai lavoratori/alle lavoratrici per i/le quali la giornata di riposo non corrisponde alla domenica e ai lavoratori/alle lavoratrici di cui al punto 2, lettere b) e c) dell'art. 6. In questo caso la giornata di riposo infrasettimanale, non avrà alcuna maggiorazione.

Le ore di lavoro prestate nella giornata dell'8 dicembre, andranno ad aumentare il numero dei permessi retribuiti di cui all'art. 158 del CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi, salvo quando la festività cada di domenica. In quest'ultimo caso, spetterà il diritto al godimento del riposo compensativo, ai sensi delle norme di legge vigenti.

#### **Art. 7 - Lavoro festivo**

Le ore di lavoro eventualmente prestate nei giorni festivi indicati all'art. 154 del CCNL TDS Testo Unico e successivi rinnovi, saranno retribuite con le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria, così come determinate dall'art. 149 del CCNL TDS Testo Unico e successivi rinnovi in vigore, della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 dello stesso CCNL:

1. maggiorazione del 40%:

Per tutte le ipotesi al di fuori di quelle previste al successivo punto 2. Resta in ogni caso inteso che le ore lavorate dovranno essere recuperate entro il termine di legge.

2. maggiorazione del 30%:

- a) nei comuni a prevalente vocazione turistica di cui all'art. 20 e all'accordo del 2019;
- b) in tutti gli altri comuni, con esclusivo riferimento ai contratti a termine in cui ricorrano le motivazioni di cui all'art. 20.

In questi ultimi due casi a) e b) la percentuale di maggiorazione del 30% per le ore di lavoro prestate in giornata festiva si intende calcolata con le maggiorazioni sulla quota oraria, così come determinate dall'art. 149 del CCNL TDS Testi Unico e successivi rinnovi, della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 dello stesso CCNL già maggiorata dell'8%.

#### **Art. 8 - Patrono locale**

Si concorda, che per tutto il territorio provinciale, la festività del Patrono locale, previsto dal CCNL, coincida con il lunedì di Pentecoste. Il relativo trattamento economico è quello previsto per le giornate festive dal CCNL TDS in vigore e dal presente Accordo integrativo.

#### **Art. 9 - Inquadramento contrattuale**

Si conviene che nella Provincia di Bolzano l'inquadramento del 7° livello previsto dal CCNL TDS attualmente in vigore non trova applicazione.

### **Art. 10 - Erogazione economica di secondo livello**

Le Parti in data 2 agosto 2022 hanno stipulato un accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare. Tale accordo (in allegato) forma parte integrante del presente accordo integrativo di 2° livello.

### **Art. 11 - Fondo pensione integrativa**

In caso di riassunzione dallo stesso datore di lavoro, i lavoratori/le lavoratrici con contratto a termine e contratto stagionale che sono già iscritti/e al fondo di previdenza integrativa e hanno concordato con il proprio datore la riattivazione della contribuzione (vedi nota operativa in calce), non devono ripresentare la richiesta al Fondo pensione integrativo. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare la ripresa del lavoro al Fondo.

### **Nota operativa**

Da inserire nel contratto individuale la casella da barrare, riportante la seguente dicitura: "Il lavoratore/la lavoratrice dichiara di essere stato/a iscritto al fondo ..... e ne richiede la riattivazione."

### **Art. 12 - Trattamento economico di malattia**

Relativamente al solo istituto della malattia, l'Accordo provinciale 18 maggio 1979 non è più applicabile e, per tutto quanto qui non regolamentato, dovrà essere applicato il CCNL TDS in vigore.

Durante il periodo di malattia il lavoratore/la lavoratrice avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga come segue:

- a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 663/1979 conv. dalla Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, D.L. n. 663/1979 conv. dalla Legge 29 febbraio 1980, n.33;
- b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
  - 1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
  - 2) 100% (cento per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
  - 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore/la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dal 1° aprile 2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell'art. 187 del CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi, l'integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.

A tutti i lavoratori/lavoratrici di aziende operanti nella provincia di Bolzano, l'azienda comunica al lavoratore/alla lavoratrice, con almeno 7 giorni di anticipo, la data esatta di scadenza del periodo di compimento di 180 giorni, nonché la possibilità di richiedere, a norma dell'art. 192 del CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 in vigore e successivi rinnovi, un ulteriore periodo di aspettativa non

retribuita e non superiore a 120 giorni, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore/dalla lavoratrice regolari certificati medici.

Ai/alle dipendenti di aziende operanti nella Provincia di Bolzano, con anzianità di servizio presso la stessa azienda superiore a 10 (dieci) anni, laddove ne sussistono i presupposti e sia stato richiesto l'ulteriore periodo di aspettativa non retribuita per malattia di cui sopra, resta confermato il miglior trattamento in atto, consistente nell'erogazione del 50% della retribuzione dal 181° al 270° giorno di malattia.

Il presente articolo si applica anche agli apprendisti.

### **Art. 13 - Trattamento economico di infortunio**

Le aziende corrisponderanno al lavoratore/alla lavoratrice assente per infortunio sul lavoro una integrazione fino a raggiungere il 100% del normale trattamento economico complessivo. Detta integrazione compete al lavoratore/alla lavoratrice a partire dal 1° giorno dell'infortunio e fino al 180° giorno.

A tutti/e i lavoratori/le lavoratrici di aziende operanti nella provincia di Bolzano, l'azienda comunica al lavoratore/alla lavoratrice, con almeno 7 giorni di anticipo, la data esatta di scadenza del periodo di comporto di 180 giorni, nonché la possibilità di richiedere, a norma dell'art. 194 del CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 in vigore e successivi rinnovi, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata dell'infortunio, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore/dalla lavoratrice regolari certificati medici.

### **Art. 14 - Calcolo delle ferie**

Il calcolo delle ferie relativamente alla giornata, potrà avvenire anche ad ore, tenendo presente che il coefficiente mensile di maturazione delle stesse viene ricavato applicando la seguente formula:

- a) orario settimanale contrattuale individuale diviso per 6 (sei) e moltiplicato per 26 (ventisei),  
esempio:  $40/6 \times 26 = 173,33$

### **Art. 15 - Patente di guida e/o altro specifico attestato/requisito**

Il personale abitualmente operante con autovetture o altri mezzi per la cui conduzione è necessario possedere il requisito di abilitazione alla guida, quali patente di guida e/o altro specifico attestato/requisito, al quale, per qualsiasi ragione a lui imputabile, venisse sospesa la suddetta abilitazione, per un periodo superiore ad un mese, ma non a sei mesi, sarà sospeso dal servizio, dalla retribuzione e dall'anzianità di servizio per tutto il periodo in cui resta privo dell'abilitazione alla guida. In caso di sospensione superiore ai sei mesi, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro. In ogni caso, se una delle parti lo richiede, dovrà essere convocata la commissione di conciliazione in sede sindacale, che tenterà di trovare una soluzione alternativa, accettata dalle parti.

Su esplicita richiesta del lavoratore/della lavoratrice, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di assegnare il lavoratore/la lavoratrice ad altri incarichi sino al rientro in possesso dell'abilitazione alla guida. La richiesta non potrà comportare in ogni caso, aggravii di costo a carico del datore.

### **Art. 16 - Permessi retribuiti**

In riferimento a quanto previsto dall'art. 158 del CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi, ai lavoratori/alle lavoratrici neo assunti/e verrà riconosciuta, ai fini dei tempi di maturazione dei permessi retribuiti, l'anzianità di servizio maturata presso precedenti datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso CCNL TDS.

Saranno considerati come anzianità di servizio ai fini della maturazione dei permessi, i periodi lavorati nel settore del terziario nei quattro anni precedenti l'assunzione. L'ultimo rapporto comunque non deve essere cessato da oltre 12 mesi.

A tal fine il lavoratore/la lavoratrice dovrà farne richiesta presentando idonea documentazione al datore di lavoro entro 6 mesi dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro. In tal caso i permessi maturano dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro. Se la richiesta da parte del lavoratore/della lavoratrice viene fatta dopo 6 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e comunque entro e non oltre 12 mesi, i permessi maturano a partire dal mese in cui viene formulata la richiesta. Il diritto alla richiesta decade trascorsi 12 mesi dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro.

#### **Art. 16 bis - Permessi retribuiti in casi specifici**

Su richiesta del lavoratore/della lavoratrice, in caso di malattia certificata dei figli, dovranno essere concessi da parte del datore di lavoro i permessi retribuiti che il lavoratore/la lavoratrice ha eventualmente ancora a disposizione.

Anche in caso di visite mediche, su richiesta da parte del lavoratore/della lavoratrice con preavviso di almeno 15 giorni e dietro presentazione di certificazione medica o attestazione di presenza del medico successiva alla visita, il datore di lavoro dovrà concedere i permessi retribuiti eventualmente ancora disponibili. In caso di mancata consegna di certificazione medica o attestazione di presenza del medico successiva alla visita, l'assenza del lavoratore/della lavoratrice potrà essere considerata come non giustificata.

#### **Art. 17 - Fruizione ad ore del congedo parentale**

Fatta salva la normativa di legge che regola il godimento del congedo parentale per mezza o intera giornata, può essere concordata tra lavoratrice madre o lavoratore padre e il datore di lavoro anche la fruizione del congedo parentale a ore come previsto dal D.lgs. 151/2001. La richiesta per la fruizione del congedo parentale ad ore dovrà avvenire con anticipo, come previsto dal decreto.

A tal fine, il datore di lavoro e la lavoratrice madre o il lavoratore padre, che intendono fruire del congedo parentale a ore, dovranno concordare per iscritto tutto il periodo di assenza, oppure mensilmente. In questo caso la fruizione del congedo va determinata entro il 5 del mese precedente. A tal fine sarà firmato un calendario con l'indicazione dei periodi di fruizione. In caso di mancato accordo tra le parti, trova applicazione la normativa di legge.

Il criterio di calcolo della base oraria è il seguente:

- Retribuzione media mensile: 168 (divisore contrattuale);

Il monte ore corrispondente alla singola giornata lavorativa è il seguente:

- 40 ore settimanale (orario di lavoro settimanale): 6 giorni lavorativi = 6,67 ore;
- Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale il valore del monte ore per giornata lavorativa di cui sopra (6,67) è rapportato alla percentuale part-time.

La lavoratrice madre o il lavoratore padre dovranno in ogni caso inviare tempestivamente all'INPS la relativa domanda di congedo parentale. Copia di questa dovrà essere consegnata unitamente alla comunicazione del congedo parentale al proprio datore di lavoro rispettando il preavviso previsto dalla normativa vigente. In mancanza di tale documentazione non è consentita la fruizione del congedo parentale a ore.

Il trattamento economico a carico dell'INPS sarà anticipato dal datore di lavoro e poi conguagliato con i contributi a debito.

Le ferie, i permessi e le mensilità aggiuntive matureranno come previsto dal CCNL TDS vigente.

**Art. 18 - Lavoro a chiamata (intermittente)**

Il pagamento della prestazione viene effettuato su base oraria e potrà ricomprendere il rateo di 13% e dei permessi. Tale previsione va inserita espressamente nel contratto individuale.

**Art.19 – Diritto allo studio e formazione**

Ai lavoratori/alle lavoratrici con anzianità aziendale superiore ai 2 anni viene riconosciuto il diritto di usufruire di 4 ore di formazione annue retribuite. I corsi di formazione dovranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratore/lavoratrice.

Nota: l'Ente bilaterale del terziario (EBK) organizza molteplici corsi di formazione che potrebbero essere di interesse per il lavoratore/la lavoratrice e/o datore di lavoro.

## TITOLO II

### CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

**Art. 20 - Contratti a tempo determinato in località turistiche**

In attuazione dell'art. 75 del CCNL per i/le dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, che dispone che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, con le connesse attività e i relativi periodi, sia demandata alle Organizzazioni territoriali mediante apposito accordo, le Parti si impegnano ad istituire un tavolo paritetico entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, al fine di dare piena e concreta attuazione al dettato del citato articolo.

In considerazione della particolare vocazione turistica dell'intero territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, le Parti convengono, nelle more dell'attivazione e conclusione del suddetto tavolo, di confermare provvisoriamente la disciplina attualmente in vigore per i contratti a tempo determinato riconducibili a ragioni di stagionalità, così come definita dall'accordo integrativo provinciale del 2016 rinnovato con protocollo aggiuntivo nel 2019 e nel 2020 e attualmente in rinnovo automatico. Tale disciplina cesserà in modo definitivo e inderogabile alla data del 31/12/2027, anche nell'ipotesi di eventuale proroga tacita o rinnovo automatico dell'accordo integrativo territoriale. Resta inteso che tale disciplina potrà essere superata anticipatamente solo in caso di stipula di un nuovo accordo territoriale ai sensi dell'art. 75 CCNL TDS anteriormente alla predetta data.

**Dichiarazione congiunta**

Le Parti convengono di affidare all'Ente Bilaterale provinciale del terziario (EbK) il compito di monitorare, in relazione alle sue competenze e facoltà, i contratti stagionali di cui al presente titolo.

## TITOLO III

### PART-TIME

**Art. 21 - Part time**

L'orario minimo di lavoro part-time settimanale è disciplinato dall'art. 82 del CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi. Per stipulare contratti part-time con ammontare di ore settimanale inferiore a quelle previste dal CCNL TDS, il datore di lavoro dovrà chiedere

preventivamente il parere favorevole vincolante all'EBK. A tale fine, l'EBK istituirà un'apposita commissione composta pariteticamente da rappresentanti delle organizzazioni stipulanti il presente accordo. In ogni caso l'ammontare minimo di ore giornaliere dovrà essere di 3 ore.

Resta salva la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale giornalieri (di 1 giorno alla settimana) della durata non inferiore alle 7 ore anche in giornate diverse dal sabato ed anche con soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 82 CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2010 e successivi rinnovi.

#### **Art. 22 - Frazionamento**

In deroga all'art. 82 CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi, fatta salva la volontarietà del lavoratore/della lavoratrice relativamente ai contratti già in corso, la prestazione lavorativa giornaliera di 4 ore, per esigenze particolari, potrà essere frazionata nell'arco della giornata in non più di due parti, secondo soluzioni concordate tra datore di lavoro e lavoratore/lavoratrice.

Tale deroga avrà un riconoscimento economico aggiuntivo complessivo del 15%, qualora il ricorso ad essa venga richiesto dal datore di lavoro.

#### **Art. 23 - Clausole elastiche**

Si applica la normativa prevista dal CCNL TDS in vigore.

A parziale deroga dell'art. 95 del CCNL TDS Testo unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi, il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole elastiche è di tre giorni, salvo il caso di sostituzione di lavoratori/lavoratrici assentatisi all'improvviso, in cui il termine può essere anticipato secondo l'esigenza contingente.

Oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente per la denuncia della clausola elastica, in caso di comprovate esigenze medico sanitarie di assistenza ai propri familiari, il lavoratore/la lavoratrice può recedere, con preavviso di almeno 1 settimana, dalle clausole elastiche.

La clausola elastica non potrà essere inserita nel corpo del contratto di lavoro, ma dovrà essere firmata come accordo separato. La clausola sarà a tempo determinato e non potrà avere una durata superiore ai 12 mesi dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente se non disdetta per iscritto da una delle parti con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza.

#### **Art. 24 - Maggiorazione per lavoro supplementare**

Le ore di lavoro supplementare devono intendersi prestate su base volontaria, come previsto dal CCNL TDS e verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi, secondo le modalità previste dall'art. 211 lettera a) dello stesso CCNL TDS e successivi rinnovi, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi.

#### **Part-time post maternità: nota a verbale**

Visto che sul territorio non sono presenti strutture a sufficienza per garantire servizi di assistenza all'infanzia per un'adeguata conciliazione vita lavoro di lavoratori genitori, il datore di lavoro – in caso di concessione di part-time – compatibilmente con le esigenze aziendali, si impegna ad adoperarsi quanto più possibile per conciliare l'orario di lavoro con gli orari di apertura delle strutture di assistenza all'infanzia.

## TITOLO IV

### CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ESTIVI

#### **Art. 25 - Contratto a termine estivo**

Al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo **giugno - ottobre** le aziende aderenti all'Unione commercio turismo servizi Alto Adige, che applicano integralmente il CCNL TDS, potranno stipulare contratti a termine estivi ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.lgs. 81/2015 e del CCNL TDS vigente, sottoscritto da Confcommercio e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e successive modifiche ed integrazioni della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con i/le giovani studenti/studentesse che frequentino: istituti superiori, scuole professionali o corsi di studi universitari. Possono essere stipulati contratti a termine estivi con neo-diplomati/diplomate che con l'inizio dell'anno accademico successivo intraprendono uno studio universitario.

#### **Art. 26 - Settore di inserimento**

I/le giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso scolastico da loro frequentato, tuttavia, laddove il corso scolastico frequentato (liceo classico, liceo scientifico, liceo pedagogico, istituto per maestre d'asilo e simili) non sia rapportabile alle attività espletate in azienda, il giovane/la giovane sarà inserito/a in quei settori aziendali dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori aziendali.

L'azienda richiederà in ogni caso al/alla giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata.

#### **Art. 27 - Formazione**

Le aziende si impegnano a far conseguire ai/alle giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunque riferite all'organizzazione aziendale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.

#### **Art. 28 - Retribuzione**

Durante il contratto a termine estivo il/la giovane percepirà la seguente retribuzione mensile:

- 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola;
- 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola;
- 75% per chi ha frequentato gli anni successivi;
- 85% per chi frequenta corsi di studi universitari.

Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni aziendali contrattuali previste per il livello di inserimento dei/delle dipendenti qualificati/qualificate con esclusione dei premi comunque incentivanti.

Per quanto qui non previsto valgono le norme del CCNL di categoria.

#### **Art. 29**

Il contratto individuale di assunzione a termine deve essere predisposto secondo lo schema in allegato che costituisce parte integrante del presente accordo.

I contratti a tempo determinato estivi vanno ripresentati ogni anno.

## **TITOLO V**

### **APPRENDISTATO**

#### **Art. 30**

In data 22 febbraio 2017 le Parti hanno stipulato un accordo territoriale sull'apprendistato, che si allega come parte integrante del presente accordo integrativo.

## **TITOLO VI**

### **ABROGAZIONI**

#### **Art. 31**

Con l'entrata in vigore del presente accordo, cesseranno di avere efficacia i precedenti accordi territoriali.

## **TITOLO VII**

### **DECORRENZA E DURATA**

#### **Art. 32**

Il presente Accordo Territoriale decorre dal 01/06/2025 ed avrà vigore fino al 31/12/2027.

Il presente accordo, verrà prorogato di anno in anno, se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti, in presenza di modifiche legislative o contrattuali, si impegnano ad incontrarsi per eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

#### **Allegati:**

- protocollo aggiuntivo contratti stagionali e proroga del protocollo;
- accordo detassazione premi di risultato;
- accordo apprendistato del 2017;
- schema contratto a tempo determinato estivo.

